

# Edison Stoccaggio Spa

Società a socio unico  
Sede Legale - Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1



Spett.le

**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il  
sistema idrico**

Direzione Infrastrutture Unbundling e  
Certificazione

Piazza Cavour 5, 20121 Milano

e-mail: [unitaQSM@autorita.energia.it](mailto:unitaQSM@autorita.energia.it)

Milano, 05 settembre 2014

**Oggetto: Osservazioni Edison Stoccaggio al documento di consultazione 336/2014/R/GAS  
"Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quarto periodo di  
regolazione"**

Edison Stoccaggio trasmette in allegato le osservazioni puntuali al presente provvedimento.  
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

**Edison Stoccaggio S.p.A**

Direttore Generale

Ing. Gabriele Lucchesi



## Osservazioni generali

L'attività di stoccaggio del gas naturale ha raggiunto negli ultimi anni elevati livelli di performance sia sotto l'aspetto della sicurezza e della continuità del servizio che in ambito commerciale, a meno di qualche lieve eccezione, come dimostrato dai dati riportati nel documento per la consultazione in esame relativi all'anno termico 2012-2013.

Pertanto, come verrà meglio precisato all'interno del presente documento di osservazioni alla consultazione, taluni orientamenti contenuti nel DCO in questione ci appaiono di portata eccessiva rispetto allo scopo che si intende raggiungere rischiando, inoltre, di introdurre ulteriori oneri per il sistema non sufficientemente bilanciati dai benefici che si propongono di raggiungere.

Il tentativo di uniformare le previsioni recentemente introdotte nei settori del trasporto e della distribuzione della gas naturale, in considerazione della sostanziale diversità impiantistica e gestionale dei siti di stoccaggio rispetto agli impianti delle predette attività, rischia di condurre a scelte che potrebbero rivelarsi non idonee a perseguire l'obiettivo di ulteriore miglioramento dei livelli di qualità del servizio in condizioni di economicità per il sistema.

## Osservazioni puntuali

### ***Q.1 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.***

Si ritiene congruo il termine del 1.1.2017 per il completamento della messa in protezione catodica del 100% delle flow line di collegamento in acciaio, mentre per quanto riguarda la telesorveglianza dei sistemi di protezione catodica facciamo presente che al momento nella normativa tecnica non sussiste un obbligo specifico in tal senso per le flow line dei siti di stoccaggio<sup>1</sup>.

Le attuali pratiche operative (sorveglianza visiva a piedi, con frequenza settimanale) sono svolte secondo le indicazioni del D.M. 17 aprile 2008 e, proprio per la configurazione impiantistica e relativa concentrazione nella dislocazione delle condotte presso gli impianti di stoccaggio, si sono dimostrate efficaci per rilevare eventuali condizioni di stress, cedimenti e/o danneggiamento delle tubazioni.

---

<sup>1</sup> Ricordiamo il D.M. 17.04.2008 che regola nelle attività di trasporto la progettazione, costruzione, collaudo esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto, infatti, sancisce che la frequenza di esecuzione del controllo di un progetto e di esercizio della condotta stessa dipende dalle caratteristiche dei territori attraversati (livello di urbanizzazione del territorio, grado di stabilità dei terreni attraversati, tipologia d'uso del territorio attraversato dalla condotta).



L'adeguamento dei sistemi con inserimento della telesorveglianza è considerato fattibile ma comporterà inevitabilmente uno sforzo economico da parte degli operatori dello stoccaggio che riteniamo non possa non essere riconosciuto in tariffa.

In merito all'alternativa prospettata di utilizzo dei "pig" per le flow line di collegamento non protette catodicamente in modo efficace, segnaliamo che su alcune linee tale soluzione risulta tecnicamente non fattibile, mentre su altri impianti sarebbe possibile solo a fronte di ulteriori adeguamenti e quindi, di costi.

Riteniamo più opportuno, pertanto, prima di adottare una decisione definitiva in merito, aspettare i risultati della ricognizione tecnica e normativa al momento condotta dal CIG in merito all'ispezionabilità tramite "pig" delle reti di trasporto di gas naturale.

***Q.2 Quale tra le alternative di cui al punto 3.13 si ritiene preferibile? Per quale motivazione?***

Si ritiene preferibile l'ipotesi secondo la quale l'operatore trasmetta le informazioni relative alle emergenze di servizio al CIG e sia quest'ultimo a provvedere ad inviarle all'AEEGSI.

***Q.3 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di continuità del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.***

*e*

***Q.5 Si ritiene che anche per gli obblighi e gli standard relativi alla sicurezza e alla qualità commerciale vi siano controindicazioni nell'assumere come riferimento l'anno solare? Se sì, darne adeguata motivazione.***

*e*

***Q.6 Quale valore all'interno della forchetta di cui al punto 4.7, lettera b) si ritiene più adeguato, distintamente per la fase di iniezione e per quella di erogazione?***

Si evidenzia innanzitutto la scarsa occorrenza da noi rilevata di eventi di interruzione/riduzione delle capacità di erogazione/iniezione per cause imputabili agli operatori di stoccaggio o per interventi non programmati. Pertanto non si ritiene prioritaria e essenziale l'introduzione di obblighi particolarmente stringenti associati a meccanismi di penalità di entità rilevante come quelli proposti

Una prima stima dei possibili impatti economici evidenzia per la nostra società un impatto massimo tra uno e due milioni di euro in funzione del criterio applicativo proposto. Tale compensazione risulta abnorme rispetto a quella attualmente derivante dalle disposizioni del codice di stoccaggio che già oggi, prevede forme di compensazione a favore degli utenti in caso di



mancata messa a disposizione della capacità richiesta (restituzione dei corrispettivi di capacità relativi alla prestazione non erogata).

Laddove AEEGSI intenda comunque disciplinare tali occorrenze con un indennizzo automatico ci auspichiamo che tale indennizzo sia di entità sostanzialmente inferiore.

Tutto ciò premesso, nell'ottica di favorire un sempre più elevato livello prestazionale, si potrebbe ritenere condivisibile l'introduzione di un principio volto ad incentivare l'impresa di stoccaggio a non ridurre gli attuali livelli di qualità del servizio, prevedendo uno standard in termini di giorni equivalenti a capacità intera di ampiezza sufficiente a neutralizzare eventi nella responsabilità dell'impresa di stoccaggio di natura eccezionale e che, pertanto, non devono costituire una penalizzazione per la stessa.

Si propone pertanto, di fissare il livello della "franchigia" a 2 giorni equivalenti a capacità intera per entrambe le fasi di iniezione e di erogazione.

Nell'ipotesi in cui si decidesse comunque di accompagnare lo standard suddetto con la previsione di un indennizzo automatico, facciamo presente che sarebbe opportuno attribuire il diritto al riconoscimento dello stesso ai soli utenti che avessero richiesto l'effettiva prestazione. In altri termini, si suggerisce che l'ammontare complessivo dell'indennizzo venga suddiviso fra i soli utenti danneggiati in proporzione alla capacità prenotata nel periodo di sospensione/riduzione del servizio richiesto.

Quanto ai criteri per la quantificazione dell'indennizzo a favore degli Utenti indicati al p.to 4.7 lett. d), segnaliamo come essi, per i valori che restituiscono, siano molto più simili a delle penalità che a degli indennizzi automatici.

Riteniamo, pertanto, che il principio sopra citato debba fondarsi su criteri di quantificazione dell'importo della penalità più ragionevoli, che fungano da giusto deterrente rispetto a condotte di inadempimento da parte delle impresa di stoccaggio, senza, al tempo stesso, costituire penalizzazioni ingiustificate.

Si propone pertanto l'applicazione di un fattore demoltiplicativo dei corrispettivi di capacità di erogazione/iniezione pari a 0,01 in luogo dello 0,1 proposto, tenendo conto del fatto che, dopo al massimo un giorno dall'insorgere del disservizio, l'utente è in grado di potere reperire efficacemente le risorse atte a compensare gli effetti del disservizio a costi sicuramente inferiori agli indennizzi proposti.



Riteniamo inoltre che un limite massimo fissato pari al doppio della franchigia sopraindicata possa essere idoneo.

Assolutamente contrari, invece, all'introduzione del criterio basato su una percentuale del ricavo di riferimento (rif. punto Q.8) che restituirebbe ammontari della penalità ancora più elevati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del metodo di cui al 4.7 lett. d) e pertanto ingiustificatamente penalizzanti.

***Q.4 Si ritiene che vi siano controindicazioni nel riferire standard ed indennizzi automatici relativi alla continuità del servizio all'anno solare piuttosto che all'anno termico? Se sì, darne adeguata motivazione.***

*e*

***Q.9 Si condivide la data di entrata in vigore dello standard individuale sulla riduzione/interruzione massima della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati al 1° gennaio 2015? Se no, per quali motivazioni?***

Si ritiene più appropriato non introdurre discontinuità di trattamento all'interno di fasi del servizio di stoccaggio di modulazione (iniezione ed erogazione) già avviate.

Pertanto, riterremmo più appropriato far decorrere il nuovo meccanismo ad inizio fase di iniezione del prossimo anno termico (2015-2016), e quindi a partire dal 1 aprile 2015 e mantenere un riferimento per lo standard e relativi indennizzi all'anno solare.

***Q.7 Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico possa essere crescente al crescere del numero di giacimenti gestiti dall'impresa di stoccaggio, considerando che una impresa di stoccaggio con un numero più elevato di giacimenti dovrebbe essere in grado di garantire la capacità conferita, a livello di sistema, con minore difficoltà rispetto ad una con un numero minore di giacimenti? In alternativa, si ritiene che l'Autorità debba differenziare lo standard, rendendolo più sfidante per le imprese con un numero maggiore di giacimenti, e non differenziando il valore dell'indennizzo automatico per le diverse imprese di stoccaggio?***

Riteniamo che non vi debbano essere differenziazioni tra imprese di stoccaggio dei livelli di qualità del servizio erogato, pertanto non riteniamo opportuno diversificare gli standard di servizio tra le diverse imprese di stoccaggio.

***Q.8 Si ritiene che il tetto massimo agli indennizzi automatici, in alternativa a quanto esposto al punto 4.7, lettera e), sia preferibile che venga fissato in termini di percentuale (es.: 3% / 4%) del ricavo di riferimento dell'impresa di stoccaggio?***



Si ribadisce quanto già espresso al punto Q.6 circa la nostra posizione assolutamente contraria all'introduzione di un criterio basato su una percentuale del ricavo di riferimento che inasprirebbe ulteriormente la penalità di cui all'art. 4.7 lett. d) e pertanto ingiustificatamente penalizzante.

Riteniamo di più agevole e trasparente applicazione una determinazione del tetto massimo agli indennizzi così come prospettata al par. 4.7 lett. d) e e).

**Q.10 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale. Motivare le risposte.**

Con riferimento agli orientamenti illustrati nei paragrafi dal 6.5 al 6.12 non si rilevano controindicazioni rispetto all'implementazione delle modifiche delle tempistiche proposte dall'Autorità.

Quanto all'importo degli indennizzi automatici, non riteniamo giustificato un fedele allineamento a quanto recentemente deciso nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale, ma si ritiene più ragionevole una diversificazione dell'importo in funzione della tipologia di inadempimento e di prestazione non erogata.

Pertanto, fatto salva una fissazione dell'importo al valore di 2500 euro per i casi più gravi ( ad esempio mancato rispetto dei tempi di accettazione e comunicazione delle richieste di cessioni e/o transazioni di capacità e/o gas) non riteniamo corretto la previsione di un simile importo per fattispecie di gravità minore, come, ad esempio, il mancato rispetto dei tempi di risposta ad una richiesta relativa a documenti di fatturazione (che in molti casi potrebbe essere non pertinente o per rettifiche di importi non rilevanti).

**Q.11 Si ritiene che, in relazione allo standard specifico sulla durata di un malfunzionamento di un applicativo informatico, debba essere introdotta una classificazione oggettiva della gravità del malfunzionamento? Se sì, in base a quali criteri potrebbe essere articolata? Si ritiene che l'importo dell'indennizzo automatico debba tenere conto della classificazione della gravità del malfunzionamento?**

In merito alle casistiche relative ai disservizi causati dal malfunzionamento degli applicativi informatici, desideriamo precisare che le fattispecie soggette all'applicazione degli indennizzi non devono riferirsi ai casi non preventivamente comunicati e per i quali l'operatore di stoccaggio abbia reso disponibili ai propri utenti strumenti alternativi per la corretta e completa esecuzione delle operazioni.



Ci riferiamo, ad esempio, ai casi di aggiornamento degli applicativi per l'adeguamento alle modifiche regolatorie o di semplice miglioramento delle funzionalità, preventivamente comunicati agli utenti.

Inoltre, nella durata del disservizio riteniamo si debbano escludere le ore (tipicamente le ore dalle 22 alle 6) nelle quali non sono previste operazioni a sistema da parte degli utenti dello stoccaggio.

Si concorda con la considerazione circa la scarsa rilevanza dell'informazione sulla gravità del disservizio; pertanto si propone l'eliminazione dell'obbligo informativo connesso.

***Q.12 Osservazioni circa gli orientamenti in materia di indagini di customer satisfaction. Motivare le risposte.***

Non vi sono osservazioni.